

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2003

su una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul diritto delle monete in euro destinate alla circolazione ⁽¹⁾

[notificata con il numero C(2003) 3388]

(I testi in lingua finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2003/734/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato CE, gli Stati membri partecipanti possono coniare monete metalliche previa approvazione della Banca centrale europea del volume del conio.
- (2) Conformemente all'articolo 106, paragrafo 2, secondo periodo, del trattato CE, il Consiglio ha adottato misure di armonizzazione in questo settore con il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 423/1999 ⁽³⁾.
- (3) Conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2596/2000 ⁽⁵⁾, le monete denominate in euro e in cent conformi a tali valori unitari e specificazioni tecniche sono le uniche ad avere corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti come definiti dallo stesso regolamento. Dalla loro immissione in circolazione, avvenuta il 1° gennaio 2002, tali monete circolano in tutta l'area dell'euro.
- (4) Il Consiglio Ecofin informale di Verona dell'aprile 1996 ha deciso che le monete in euro debbono avere una faccia comune europea sul rovescio ed una faccia distintiva nazionale sul diritto. I disegni comuni delle diverse monete sono stati scelti dai capi di Stato e di governo degli Stati membri al Consiglio europeo di Amsterdam nel dicembre 1997, dopo un concorso organizzato dalla Commissione. I disegni delle facce nazionali delle monete in euro sono stati scelti da ciascuno Stato membro.
- (5) Il 23 novembre 1998 il Consiglio è giunto alla conclusione che «... vi dovrebbe essere una moratoria sulle emissioni di monete commemorative destinate alla circolazione nei primi anni successivi all'introduzione delle nuove banconote e monete». Le monete commemorative in euro sono monete specifiche destinate alla circolazione e sono conformi alle specificazioni tecniche previste dal regolamento (CE) n. 975/98, ma il disegno nazionale standard sul diritto della moneta è sostituito da un disegno nazionale diverso inteso a commemorare un evento o una personalità specifici.
- (6) Una prassi comune in materia di modifiche del disegno delle facce nazionali sul diritto delle monete in euro destinate alla circolazione può contribuire in particolare a garantire che gli operatori che maneggiano monete in ambito professionale e il grande pubblico siano informati con sufficiente anticipo in merito a modifiche future di tale tipo.
- (7) Gli Stati membri sono stati consultati sulla prassi comune prevista dalla presente raccomandazione, in modo da tenere conto delle loro diverse tradizioni e preferenze nazionali in questo particolare settore. La prassi comune dovrebbe lasciare margini sufficienti affinché gli Stati membri mantengano le loro tradizioni in questo settore.
- (8) Le emissioni di monete commemorative in euro destinate alla circolazione dovrebbero commemorare unicamente eventi o personalità della massima rilevanza, giacché tali monete circoleranno in tutta l'area dell'euro. Temi meno importanti dovrebbero essere celebrati con monete da collezione, ossia monete non destinate alla circolazione e che devono essere facilmente distinguibili dalle monete destinate alla circolazione.
- (9) Limitare le emissioni di monete commemorative destinate alla circolazione ad un unico valore unitario corrisponde alla prassi corrente in parecchi Stati membri e crea un quadro appropriato per tali emissioni. La moneta da 2 euro è quella più adatta per questa finalità, in particolare per via dell'ampio diametro della moneta e delle sue caratteristiche tecniche che offrono una protezione adeguata contro la contraffazione.
- (10) Sono necessari dei limiti di volume per le emissioni di monete commemorative destinate alla circolazione per garantire che tali monete restino una piccola percentuale del numero totale di monete da 2 euro in circolazione. Nel contempo i massimali dovrebbero consentire l'emissione di una quantità di monete sufficiente per garantire che le monete commemorative possano circolare effettivamente, almeno per un certo periodo.

⁽¹⁾ Cfr. anche la comunicazione della Commissione relativa alla presente raccomandazione (GU C 247 del 15.10.2003).

⁽²⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 52 del 27.2.1999, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2.

(11) La Comunità ha concluso con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano accordi monetari che consentono a questi Stati di emettere determinate quantità di monete in euro destinate alla circolazione. La prassi comune dovrebbe applicarsi anche alle monete destinate alla circolazione emesse da questi Stati,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Modifiche delle facce nazionali delle monete normali in euro destinate alla circolazione

Fatto salvo l'articolo 2 della presente raccomandazione, i disegni utilizzati per le facce nazionali sul diritto delle monete denominate in euro o in cent destinate alla circolazione non dovrebbero essere modificati fino alla fine del 2008, salvo in caso di cambiamento del capo di Stato effigiato su una moneta. Prima della scadenza del periodo la Commissione dovrebbe procedere ad una verifica volta ad esaminare se la moratoria debba essere estesa o se debba essere introdotta una prassi diversa.

Articolo 2

Emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione

A partire dal 2004 nell'emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione raffiguranti sul diritto un disegno della faccia nazionale diverso da quello delle normali monete in euro destinate alla circolazione dovrebbero osservarsi le seguenti regole:

- a) ciascuno Stato emittente dovrebbe effettuare al massimo un'emissione all'anno, ferme restando le disposizioni di cui alla lettera c), punto i). Tale limite non dovrebbe applicarsi alle monete commemorative in euro destinate alla circolazione eventualmente emesse congiuntamente da tutti gli Stati dell'area dell'euro;
- b) l'unica moneta utilizzata per tali emissioni dovrebbe essere la moneta da 2 euro;
- c) il numero totale di monete messe in circolazione per ciascuna emissione non dovrebbe superare il più elevato tra i due massimali seguenti:
 - i) lo 0,1 % del numero totale di monete da 2 euro messe in circolazione da tutti gli Stati emittenti fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione della moneta commemorativa. Tale massimale potrebbe essere innalzato al 2,0 % del volume totale di monete da 2 euro circolanti in tutti gli Stati emittenti qualora venga commemorato un evento di portata realmente mondiale

ed altamente simbolico, nel qual caso, nei quattro anni successivi, l'emittente dovrebbe astenersi dal lanciare un'altra emissione di pari volume di monete commemorative destinate alla circolazione e dovrebbe inoltre motivare la scelta del massimale più elevato nel quadro dell'informazione preliminare prevista dall'articolo 3, lettera b);

- ii) il 5,0 % del numero totale di monete da 2 euro messe in circolazione dallo Stato emittente in questione fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione della moneta commemorativa.

Articolo 3

Disegno delle facce nazionali e pubblicazione delle modifiche future

A tutte le monete denominate in euro o in cent destinate alla circolazione dovrebbero applicarsi le regole seguenti:

- a) conformemente alla prassi consolidata, la faccia nazionale deve recare dodici stelle attorno al disegno e l'indicazione dell'anno;
- b) la Commissione dovrebbe essere informata sulle modifiche che si intendono apportare al disegno sul diritto delle monete in euro almeno sei mesi prima dell'emissione delle monete. La Commissione rimetterà al comitato economico e finanziario l'approvazione di tutte le emissioni di monete commemorative destinate alla circolazione il cui volume di emissione previsto superi il massimale dello 0,1 % di cui all'articolo 2, lettera c), punto i);
- c) tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle facce nazionali delle monete saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2003.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione